

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2154

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità

Seduta del 2 maggio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le trattative per concretare un Accordo mediante scambio di note tra l'Italia e la Francia, relative al trattamento tributario degli atti di liberalità, disposti tra vivi e per successione, in favore delle istituzioni legalmente riconosciute, aventi fini di beneficenza, d'istruzione e di educazione, furono iniziate nel 1950 a seguito di iniziativa francese.

Tali trattative subirono varie battute d'arresto in relazione non solo alle modifiche apportate all'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1227 (estensione agli Stati esteri, a condizione di reciprocità, delle agevolazioni tributarie) ma

anche in ordine a talune difficoltà emerse nel corso delle trattative stesse per l'accettazione di alcune proposte italiane (in particolare: inclusione degli Istituti aventi fini di religione e di culto tra i soggetti beneficiari dell'Accordo, e problema connesso alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, mentre l'ordinamento francese non consentiva, nel caso specifico, la predisposizione di uno strumento di ratifica dell'Accordo).

L'Accordo venne finalmente firmato a Roma il 9 luglio 1976. Con tale scambio di lettere, si è convenuto tra il Governo italiano e quello francese, di esonerare da imposte di registro, successione e ipotecarie, le liberalità a favore degli Stati con-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

traenti, degli Enti pubblici territoriali e degli Istituti legalmente riconosciuti, allorché la liberalità abbia fini di beneficenza, istruzione o educazione.

In particolare, per quanto attiene all'efficacia temporale dell'esenzione, si è stabilito:

a) che questa si applica eccezionalmente anche alle liberalità disposte precedentemente purché però non sia stato ancora pagato il tributo;

b) che, qualora il tributo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 1971, l'esenzione è dovuta — ovviamente sottoforma di rimborso — a condizione che sia presentata domanda in tal senso in data anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo.

Quest'ultima disposizione relativa al rimborso dei tributi pagati, deroga al principio ripetutamente accolto nella legislazione italiana e spiega tra l'altro l'annoso *iter* di realizzazione dell'Accordo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al terz'ultimo capoverso dello scambio di note stesso.

Rome, le 9 juillet 1976

Monsieur le Ministre,

En vue de favoriser l'octroi de libéralités à des fins d'assistance, d'éducation et d'instruction au profit des Etats français et italien, des collectivités publiques territoriales et des établissements français et italiens légalement reconnus, ainsi que de promouvoir l'activité et le développement des établissements culturels de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence ce qui suit:

1) les libéralités consenties à des fins de bienfaisance, d'éducation et d'instruction, à quelque titre que ce soit, même avec charges, à condition que l'objet de la charge corresponde à ces fins, au profit des Etats français et italien, des collectivités publiques territoriales ainsi que des établissements légalement reconnus dont le siège est situé sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, bénéficient, par mesure de réciprocité, de l'exonération en France des droits de succession et de donation et de la taxe de publicité foncière, et en Italie des droits d'enregistrement, des droits successoraux, des droits hypothécaires et de l'impôt perçu sur la valeur globale nette de la succession. Parmi les établissements français mentionnés dans le présent paragraphe est compris en particulier l'Institution française dénommée « Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette »;

2) les exonérations visées au paragraphe précédent s'appliquent à tous les impôts de même nature qui seraient institués dans les deux Etats contractants, qu'il s'agisse de contributions grevant la succession ou de l'impôt frappant chaque part de succession, les legs ou les donations;

3) les exonérations prévues ci-dessus s'appliquent à titre exceptionnel aux libéralités consenties au profit des Etats, collectivités publiques et établissements mentionnés au paragraphe 1er et pour lesquels les droits en question n'auraient pas encore été acquittés à ce jour. Cependant les exemptions sont également accordées au cas où les impôts énoncés ci-dessus auraient été payés depuis le 1er janvier 1971, mais à condition que l'un des deux gouvernements, avant l'entrée en vigueur du présent accord, ait présenté à l'autre une demande d'exemption par application du paragraphe 1er.

L'échange de la présente lettre et de la lettre que vous signerez sur le même objet constituera l'Accord de nos deux Gouvernements aux fins susvisées.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent échange de lettres.

L'Accord entrera en vigueur quinze jours après la date à laquelle les deux parties contractantes auront procédé à cette notification.

Cet Accord restera en vigueur sans limitation de durée, sauf dénonciation par voie diplomatique, par l'une des parties, avec un préavis de six mois. Dans ce cas, il cessera de produire ses effets à compter de la date d'expiration de ce préavis.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

F. PUAUX

Son Excellence
Monsieur Mariano Rumor
Ministre des Affaires Etrangères
Farnesina - Rome

Roma, 9 luglio 1976

Signor Ambasciatore,

con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarci quanto segue:

« Allo scopo di favorire la devoluzione delle liberalità per fini di beneficenza, di educazione e di istruzione, a favore degli Stati italiano e francese, degli Enti pubblici territoriali e degli Istituti legalmente riconosciuti italiani e francesi e in particolare allo scopo di promuovere l'attività e lo sviluppo delle Istituzioni culturali dei nostri due Paesi, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza quanto segue:

1) le liberalità a qualunque titolo, anche se onerose, purché l'onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte, a favore degli Stati italiano e francese, degli Enti pubblici territoriali e degli Istituti legalmente riconosciuti italiani e francesi aventi sede nel territorio degli Stati contraenti, quando lo scopo specifico delle liberalità è di beneficenza, di istruzione o educazione, sono esenti in Francia dalle imposte di successione e di donazione e dalla tassa di pubblicità fondiaria e in Italia dalle imposte di registro, di successione, ipotecarie e dall'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario;

2) le esenzioni previste al paragrafo precedente si applicano ad ogni altra imposta di natura analoga che venisse istituita nei due Stati contraenti, sia che si tratti di tributi che colpiscono le singole quote ereditarie, i legati o le donazioni;

3) le esenzioni sopraspecificate si applicano a titolo eccezionale alle liberalità già disposte a favore degli Stati, Enti pubblici ed Istituti menzionati al paragrafo 1 e per le quali non siano stati ancora pagati i tributi relativi. Tuttavia le esenzioni si applicano anche nel caso in cui le predette imposte siano state pagate dopo il 1° gennaio 1971, ma a condizione che uno dei due Governi, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, abbia presentato all'altro una domanda di esenzione ai sensi del paragrafo 1.

La presente lettera e quella di uguale tenore con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi che il suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un Accordo tra i nostri due Paesi.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali previste al fine di determinare l'entrata in vigore del presente scambio di lettere. L'Accordo entrerà in vigore quindici giorni dopo la data in cui le due Parti contraenti avranno proceduto alla notifica in parola.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Accordo, che sarà valido a tempo indeterminato, potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di sei mesi: in tal caso cesserà di produrre i suoi effetti a partire dalla data di scadenza del preavviso stesso ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta.

La prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

M. RUMOR

Sua Eccellenza
il Signor François Puaux
Ambasciatore di Francia
ROMA